

Ordini del giorno e Art. 1 volume 1

G/1429-B/1/1

Calderoli

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di revisione costituzionale: «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione»;

in considerazione dell'approvazione da parte delle Camere della legge 6 maggio 2015, n. 52 (cosiddetto *Italicum*), che modifica il sistema di elezione della sola Camera dei deputati in senso maggioritario;

tenuto conto delle modifiche apportate in seconda lettura dalla Camera dei deputati, che incidono sul ruolo del Senato e sul riparto di competenze tra Stato e Regioni;

considerata la necessità di rafforzare il ruolo della Camera alta quale istituzione di garanzia in un contesto sempre più orientato al bipolarismo;

assume, in proposito, le seguenti linee di indirizzo:

il Senato concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa e di controllo. Esercita inoltre funzioni di raccordo tra l'Unione europea, lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea e ne valuta l'impatto. Valuta l'attività delle pubbliche amministrazioni, verifica l'attuazione delle leggi dello Stato, controlla e valuta le politiche pubbliche. Concorre a esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge. Verifica inoltre la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per le nomine di competenza del Governo;

il Senato esercita, paritariamente con la Camera, oltre che nei casi previsti dall'articolo 10 del disegno di legge costituzionale in esame, la funzione legislativa e di indirizzo per il coordinamento della finanza focale, ed in particolare per le leggi di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, limitatamente all'armonizzazione dei bilanci pubblici, al coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e alla perequazione delle risorse finanziarie, e per le leggi di cui all'articolo 119 della Costituzione.

L'individuazione delle materie di cui ai Titoli I e II della Parte I della Costituzione, su cui il Senato si pronuncia secondo le procedure previste dall'articolo 10, commi 1 e 4.

il principio dell'elezione diretta, attraverso le elezioni regionali e con metodo proporzionale, dei componenti del Senato della Repubblica, ad eccezione dei senatori di diritto, dei senatori a vita e di nomina presidenziale;

è necessario prevedere che i *quorum* previsti per l'elezione del Presidente della Repubblica siano rivalutati e comunque sempre riferiti all'Assemblea e non già ai votanti (in un'ipotetica e certo patologica configurazione potrebbe giungersi al caso limite di un'elezione presidenziale, dal settimo scrutinio, con una maggioranza di 220 voti, con un sensibile abbassamento rispetto al *quorum* previsto dalla Costituzione vigente, pari a 438);

il nuovo riparto di competenze tra Stato e Regioni, prevede, tra l'altro, una "clausola di supremazia", in base alla quale lo Stato può intervenire con legge anche in materie regionali, a tutela dell'unità o dell'interesse nazionale. Tale limitazione non si applica tuttavia alle Regioni a Statuto speciale, così come ad esse non si applicano tutte le disposizioni di modifica del Titolo V della Parte II della Costituzione fino all'adeguamento dei rispettivi Statuti sulla base di intese con le medesime Regioni e Province autonome. In particolare, viene poi prevista la soppressione della

competenza legislativa concorrente. Pertanto, la differente ampiezza della sfera di competenze legislative ed amministrative delle Regioni a statuto speciale e a statuto ordinario deve essere riequilibrata in favore di queste ultime, anche prevedendo, per determinate materie, la possibilità, con legge costituzionale, di ampliarne le relative sfere di competenza e autonomia;

la Corte costituzionale è composta di quindici giudici, dei quali un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica.

G/1429-B/1/2

Calderoli

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di revisione costituzionale: «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione»

in considerazione dell'approvazione da parte delle Camere della legge 6 maggio 2015, n. 52 (cosiddetto *Italicum*), che modifica il sistema di elezione della sola Camera dei deputati in senso maggioritario;

tenuto conto delle modifiche apportate in seconda lettura dalla Camera dei deputati, che incidono sul ruolo del Senato e sul riparto di competenze tra Stato e Regioni;

considerata la necessità di rafforzare il ruolo della Camera alta quale istituzione di garanzia in un contesto sempre più orientato al bipolarismo;

assume, in proposito, le seguenti linee di indirizzo:

il Senato concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa e di controllo. Esercita inoltre funzioni di raccordo tra l'Unione europea, lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea e ne valuta l'impatto. Valuta l'attività delle pubbliche amministrazioni, verifica l'attuazione delle leggi dello Stato, controlla e valuta le politiche pubbliche. Concorre a esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge. Verifica inoltre la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per le nomine di competenza del Governo;

il Senato esercita, paritariamente con la Camera, oltre che nei casi previsti dall'articolo 10 del disegno di legge costituzionale in esame, nonché nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, secondo comma, della Costituzione, la funzione legislativa e di indirizzo per il coordinamento della finanza locale, ed in particolare per le leggi di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, limitatamente all'armonizzazione dei bilanci pubblici, al coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e alla perequazione delle risorse finanziarie, e per le leggi di cui all'articolo 119 della Costituzione. Per le materie di cui ai Titoli I e II della Parte I della Costituzione, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti;

il principio dell'elezione diretta, attraverso le elezioni regionali e con metodo proporzionale, dei componenti del Senato della Repubblica, ad eccezione dei senatori di diritto, dei senatori a vita e di nomina presidenziale, è stabilito direttamente dalla Costituzione;

la necessità di prevedere che i *quorum* previsti per l'elezione del Presidente della Repubblica siano rivalutati e comunque sempre riferiti all'Assemblea e non già ai votanti (in un'ipotetica e certo patologica configurazione potrebbe giungersi al caso limite di un'elezione presidenziale, dal settimo scrutinio, con una maggioranza di 220 voti, con un sensibile abbassamento rispetto al *quorum* previsto dalla Costituzione vigente, pari a 438);

la necessità del superamento della molteplicità e della variegatezza di formulazioni circa le determinazioni legislative di competenza esclusivamente statale ("disposizioni generali e comuni", "disposizioni di principio", "norme tese ad assicurare l'uniformità", "principi generali", "principi fondamentali", "norme di coordinamento", "programmazione strategica", "profili ordinamentali generali") e della loro intersezione con la residua potestà regionale sulla materia di volta in volta considerata;

il nuovo riparto di competenze tra Stato e Regioni, prevede, tra l'altro, una clausola di *supremazia*, in base alla quale lo Stato può intervenire con legge anche in materie regionali, a tutela dell'unità o dell'interesse nazionale. Tale limitazione non si applica tuttavia alle Regioni a Statuto speciale, così come ad esse non si applicano tutte le disposizioni di modifica del Titolo V della Parte II della Costituzione fino all'adeguamento dei rispettivi statuti sulla base di intese con le medesime Regioni e Province autonome. In particolare, viene poi prevista la soppressione della competenza legislativa concorrente. Pertanto, la differente ampiezza della sfera di competenze legislative ed amministrative delle Regioni a statuto speciale e a statuto ordinario deve essere riequilibrata in favore di queste ultime, anche prevedendo, per determinate materie, la possibilità, con legge costituzionale, di ampliarne le relative sfere di competenza e autonomia;

tenuto conto della necessità di assicurare un maggiore bilanciamento dei poteri riconosciuti alle Regioni a statuto speciale rispetto a quelle a statuto ordinario, e considerato che il testo in esame prevede che le disposizioni di cui al Capo IV del disegno di legge costituzionale in esame non si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano fino all'adeguamento dei rispettivi statuti sulla base di intese con le medesime Regioni e Province autonome, fino alla revisione dei predetti statuti speciali, deve restare altresì fermo l'attuale riparto di competenze tra lo Stato e le Regioni a statuto ordinario. Inoltre, fino all'adeguamento dei medesimi statuti resta in vigore il testo attualmente vigente del Titolo I, Sezione II della Seconda Parte della Costituzione;

la Corte costituzionale è composta di quindici giudici, dei quali un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinarie ed amministrative, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica.

EMENDAMENTI

Art. 1.

1.1

Caleo, Vaccari, Puppato, Manassero, Compagnone, Sollo, Dalla Zuanna, Scalia, Mattesini, Fedeli, Chiti, Casson, Di Biagio, Pagliari, Fasiolo, Lai, Pezzopane, Ruta, Lo Giudice, Orrù, Cociancich, Scavone, Elena Ferrara, Borioli

All'articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01.

(Modifica all'articolo 9 della Costituzione)

1. All'articolo 9 della Costituzione, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

”Tutela l'integrità e la salubrità dell'ambiente, protegge la biodiversità e gli *habitat* naturali, opera per la salvaguardia degli ecosistemi, come condizioni necessarie per il benessere dell'umanità”».

1.2

Bisinella, Bellot, Munerato

All'articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01

(Introduzione in Costituzione del principio di equità generazionale)

1. All'articolo 31 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: ”Promuove con appositi provvedimenti la partecipazione dei giovani alla vita politica, economica e sociale.

Informa le proprie scelte al principio di equità tra generazioni».

Conseguentemente, al Capo I, sostituire la rubrica con la seguente: «Modifiche al Titolo IV della parte I e al Titolo I della parte II della Costituzione».

1.3

Bignami, Casaletto

All'articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01

(Elettorato attivo)

All'articolo 48 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

”Sono elettori tutti i cittadini uomini e donne, che hanno raggiunto l'età di anni sedici”».

1.4

Bellot, Bisinella, Munerato

All'articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01

1. All'articolo 48 della Costituzione, il terzo comma è abrogato».

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il numero dei deputati è di trecentocinquanta;

2. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il numero dei senatori è di centocinquanta».

All'articolo 37, sopprimere il comma 1.

1.5

Bisinella, Bellot, Munerato

All'articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01

(Modifica all'articolo 53 della Costituzione, in materia di principi del sistema tributario e di limite alla pressione fiscale complessiva)

1. All'articolo 53 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "La legge regola i rapporti tra i contribuenti ed il sistema tributario secondo principi di chiarezza, semplicità, equità e non retroattività delle norme.

La legge determina il prelievo fiscale nel rispetto del principio che la pressione il fiscale non deve superare il quaranta per cento del prodotto interno lordo nazionale".

Conseguentemente, al Capo I, sostituire la rubrica con la seguente: «Modifiche al Titolo IV della parte I e al Titolo I della parte II della Costituzione».

1.6

Bisinella, Bellot, Munerato

All'articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01

1. All'articolo 53 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"La legge determina il prelievo fiscale nel rispetto del principio che la pressione fiscale non deve superare il quaranta per cento del prodotto interno lordo nazionale".

1.7

Bignami, Casaletto, Mussini

Sopprimere gli articoli: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41.

1.8

Bignami, Casaletto, Mussini

Sopprimere l'articolo.

1.9

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Bignami

Sopprimere l'articolo.

1.10

D'Alì

Sostituire l'articolo 1 con i seguenti:

«Art. 1.

1. In concomitanza con le prossime elezioni politiche è eletta un'Assemblea costituente, di seguito denominata "Assemblea", con il compito di riscrivere la Costituzione della Repubblica italiana adeguandola alla necessità di governare i forti processi di responsabilità sovranazionale della situazione economica e finanziaria in atto nell'Unione europea e di procedere, inderogabilmente alla riduzione e razionalizzazione dei centri pubblici di spesa, con specifica aderenza alle caratteristiche socio-economiche della nazione, e agli assetti territoriali di Governo, quali regioni, province, città metropolitane e comuni.

Art. 2.

1. L'Assemblea è composta da cento membri elettivi.

2. I membri elettivi dell'Assemblea sono eletti a suffragio universale, con voto diretto, eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti, dai cittadini iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei Deputati.

3. Sono eleggibili all'Assemblea tutti i cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione alla Camera dei deputati.

Art. 3.

1. Le elezioni per l'Assemblea costituente sono indette con decreto del Presidente della Repubblica, emanato previa deliberazione del Consiglio dei ministri e hanno luogo contestualmente alle elezioni per il rinnovo delle Camere previste al termine della legislatura in corso.

2. L'Assemblea tiene la sua prima seduta entro venti giorni dalla data delle elezioni.

Art. 4.

1. Le circoscrizioni elettorali ed i relativi capoluoghi sono stabiliti, come segue:

a) I circoscrizione, capoluogo Milano: Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia;

b) II circoscrizione, capoluogo Venezia: Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia;

c) III circoscrizione, capoluogo Roma: Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio;

d) IV circoscrizione, capoluogo Napoli: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria;

e) V circoscrizione, capoluogo Palermo: Sicilia;

f) VI circoscrizione, capoluogo Cagliari: Sardegna.

2. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni di cui al comma 1 è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contemporaneamente al decreto di indizio delle elezioni dell'Assemblea.

3. La determinazione dei seggi da assegnare alle singole circoscrizioni è effettuata in proporzione alla popolazione residente in ciascuna di esse, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale. Nel calcolo dei seggi si tiene conto dei quozienti interi e dei più alti resti.

4. L'attribuzione dei seggi alle liste concorrenti avviene in ragione proporzionale secondo le modalità previste dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18.

5. Il programma di riforma costituzionale di ciascuna lista è depositato presso il Ministero dell'interno contestualmente al contrassegno della lista medesima.

6. Per quanto non previsto dalla presente legge costituzionale si applicano, in quanto con essa compatibili, le norme di cui alla legge 24 gennaio 1979, n. 18.

Art. 5.

1. È ineleggibile alla carica di membro dell'Assemblea chi ricopre la carica di Ministro, di Sottosegretario o di Parlamentare; ai membri dell'Assemblea si applicano altresì le norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge per i membri del Parlamento della Repubblica.

2. Le situazioni di incompatibilità di cui al comma 1 sono risolte con opzione espressa entro trenta giorni dal verificarsi delle stesse, in mancanza della quale il membro dell'Assemblea è dichiarato decaduto.

3. Al membro dell'Assemblea che cessa di farne parte, a seguito di opzione o decadenza, subentra il candidato che nella stessa lista e nella stessa circoscrizione segue immediatamente l'ultimo eletto.

4. Ai membri dell'Assemblea si applicano le disposizioni di cui agli articoli 66, 67, 68 e 69 della Costituzione.

5. I membri dell'Assemblea non sono eleggibili alla prima consultazione successiva alla chiusura dei lavori dell'Assemblea stessa valida per il rinnovo del Parlamento.

Art. 6.

1. Nella prima seduta l'Assemblea, presieduta provvisoriamente dal membro più anziano, elegge tra i suoi membri il presidente, due vicepresidenti e quattro segretari, che ne costituiscono l'ufficio di presidenza.

2. L'Assemblea approva il proprio regolamento, a maggioranza assoluta dei componenti, entro quindici giorni dalla data della prima seduta.

3. L'Assemblea può demandare lo svolgimento di funzioni referenti a Commissioni permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi in essa presenti.

4. In Assemblea e nelle Commissioni le votazioni hanno luogo a scrutinio palese, salvo quelle riguardanti persone, che si effettuano a scrutinio segreto.

Art. 7.

1. L'Assemblea ha sede in Roma e si avvale delle strutture e del personale della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; l'Assemblea può altresì disporre di personale comandato dalle pubbliche amministrazioni.

Art. 8.

1. L'Assemblea conclude i propri lavori con l'approvazione a maggioranza assoluta dei componenti, entro due anni dalla prima seduta, di un testo di revisione della Costituzione, che viene immediatamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il testo approvato, qualora lo richiedano i 2/3 dei componenti dell'Assemblea, è sottoposto a referendum popolare entro tre mesi dalla data di pubblicazione del testo medesimo nella *Gazzetta Ufficiale*. Partecipano al referendum i cittadini elettori per la Camera dei deputati.

3. Qualora sia richiesto il referendum ai sensi del comma 2, e, promulgato il testo sottoposto a referendum che sia stato approvato dalla maggioranza dei voti validi. Se non è richiesto il referendum è promulgato il testo approvato ai sensi del comma 1. Il testo promulgato è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro trenta giorni dalla data di svolgimento del referendum ed entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione.

4. L'Assemblea è sciolta dal giorno successivo a quello della pubblicazione del testo di revisione costituzionale promulgato dal Presidente della Repubblica.

Art. 9.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e fino allo scioglimento dell'Assemblea è precluso al Parlamento l'esercizio del potere di revisione costituzionale nelle materie attribuite alla competenza dell'Assemblea.

2. Alla data della definitiva promulgazione del testo di revisione costituzionale si chiude la legislatura in corso alla medesima data».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 41.

1.11

D'Alì

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – *I.* All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il numero dei deputati è di trecento»;

b) al quarto comma, le parole: «, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,» sono soppresse e la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecento».

2. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero» sono soppresse»;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta.» ;

c) al terzo comma, la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «quattro»;

d) al quarto comma, le parole: «, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero» sono soppresse.

3. Al secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, le parole: «cinque cittadini» sono sostituite dalle seguenti: «tre cittadini».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 41.

1.12

Calderoli

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (*Funzioni delle Camere*) – *I.* L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 55. – L'Assemblea rappresentativa della Repubblica è il Parlamento, che si articola nella Camera dei deputati e nel Senato della Repubblica''.».

1.13

Bisinella, Bellot, Munerato

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 55», con il seguente:

«Art. 55. – Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Ciascuna Camera esercita le funzioni che le sono attribuite ai sensi del presente Titolo.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione».

1.14

Bisinella, Bellot, Munerato

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 55», con il seguente:

«Art. 55. – Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

La Camera è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione legislativa e le funzioni di controllo ai sensi delle disposizioni del presente Titolo.

Il Senato della Repubblica concorre, secondo modalità stabilite nel presente Titolo, alla funzione legislativa e a quella di controllo sul Governo, con esclusione della votazione di fiducia. Esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione».

1.15

Bisinella, Bellot, Munerato

Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, sopprimere le parole: «e del Senato della Repubblica».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire il secondo comma con il seguente: «La legge che stabilisce le modalità di elezione della Camera dei deputati promuove l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.».

Sopprimere il quinto e sesto comma.

1.16

Bisinella, Bellot, Munerato

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sopprimere le parole: «e del Senato della Repubblica.».

1.16a

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il terzo comma con il seguente: «Ciascun membro delle Camere rappresenta la Nazione.».

1.17

Bisinella, Bellot, Munerato

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sopprimere i commi 5 e 6.

1.18

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Bignami

Al comma 1, «Art. 55», della Costituzione, il comma 5 è sostituito dal seguente: «La Camera dei deputati è composta da trecento membri; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero».

Conseguentemente:

All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto dell'equilibrio di genere».

All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «ventuno».

All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «duecentonovantaquattro».

All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«I senatori sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero».

L'articolo 2 del disegno di legge è soppresso.

1.19

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Bignami

Il comma 5 è sostituito dai seguenti:

«Il Senato è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale. Il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Centoveni senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e la parità di genere.

Sono senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano, ad essi si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di presidente di regione».

Conseguentemente l'articolo 2 del disegno di legge è soppresso.

1.20

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Campanella, Bignami

Il comma 5 è sostituito dai seguente:

«Il Senato è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale. Il numero dei senatori elettivi è di centoquaranta, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.

Centodiciotto senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e la parità di genere.

Sono senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, ad essi si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di presidente di regione».

Conseguentemente l'articolo 2 del disegno di legge è soppresso.

1.21

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Campanella, Bignami

Il comma 5 è sostituito dai seguenti:

«5. Il Senato è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere con un sistema proporzionale e il loro numero è di centocinquanta. Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

Conseguentemente l'articolo 2 del disegno di legge è soppresso.

1.22

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Campanella, Bignami

Il comma 5 è sostituito dai seguenti:

«5. Il Senato è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere con un sistema proporzionale e il loro numero è di centocinquanta. Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

Conseguentemente l'articolo 2 del disegno di legge è soppresso.

1.23

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Bignami

Il comma 5 è sostituito dai seguenti:

«5. Il Senato è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

Il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, la durata del loro mandato coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti».

Conseguentemente l'articolo 2 del disegno di legge è soppresso.

1.24

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Bignami

Il comma 5 è sostituito dai seguenti:

«5. Il Senato è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

Il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Le Regioni adeguano i propri statuti prevedendo una legge-elettorale regionale che consenta contestualmente l'elezione del rispettivo Consiglio regionale o di Provincia autonoma e dei senatori. Con legge nazionale si disciplinano le modalità di elezione dei senatori».

Conseguentemente l'articolo 2 del disegno di legge è soppresso.

1.25

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Campanella, Bignami

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale. Il numero dei senatori elettivi è di centosettanta, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.

Centoquarantotto senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e la parità di genere.

Sono senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, ad essi si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di presidente di regione».

Conseguentemente l'articolo 2 del disegno di legge è soppresso.

1.26

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Bignami

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

Il numero dei senatori elettivi è di centosettanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, la durata del loro mandato coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti».

Conseguentemente l'articolo 2 del disegno di legge è soppresso.

1.28

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Campanella, Bignami

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale. Il numero dei senatori elettivi è di centosessanta, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.

Centotrentotto senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e la parità di genere.

Sono senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, ad essi si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di presidente di regione».

Conseguentemente l'articolo 2 del disegno di legge è soppresso.

1.29

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Campanella, Bignami

All'articolo 55 della Costituzione, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. La Camera dei deputati è composta da trecento membri; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero».

Conseguentemente:

All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: «La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto dell'equilibrio di genere».

All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «ventuno».

All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «duecentonovantaquattro».

All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: «I senatori sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero».

L'articolo 2 del disegno di legge è soppresso.

1.30

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Campanella, Bignami

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale. Il numero dei senatori elettivi è di centosettantacinque, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

la ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.

Centocinquantaquattro senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e la parità di genere.

Sono senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, ad essi si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di presidente di regione».

Conseguentemente l'articolo 2 del disegno di legge è soppresso.

1.31

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Campanella, Bignami

Il comma 5 è sostituito dal seguente: «Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

Il numero dei senatori elettivi è di centoottantacinque, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, la durata del loro mandato coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti».

Conseguentemente l'articolo 2 del disegno di legge è soppresso.

1.36

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Campanella, Bignami

Il comma 5 è sostituito dai seguenti: «Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

Il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.

Le Regioni adeguano i propri statuti prevedendo una legge elettorale regionale che consenta contestualmente l'elezione del rispettivo Consiglio regionale o di Provincia autonoma e dei senatori in liste distinte».

Conseguentemente l'articolo 2 del disegno di legge è soppresso.

1.37

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Campanella, Bignami

Il comma 5 è sostituito dai seguenti: «Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale. Il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.

Centoventotto senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e la parità di genere.

Sono senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, ad essi si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di presidente di regione».

Conseguentemente l'articolo 2 del disegno di legge è soppresso.

1.38

De Petris, Barozzino, Cervellini, Campanella, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Bignami

Il comma 5 dell'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente: «I deputati sono trecentoventi; sei sono eletti nella circoscrizione Estero».

Conseguentemente:

all'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «ventuno»;

all'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentoquattordici»;

all'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: «I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero».

L'articolo 2 del disegno di legge è soppresso.

1.39

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Bignami

Il comma 5 dell'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente: «I cittadini eleggono 320 deputati, sei dei quali nella circoscrizione Estero».

Conseguentemente:

all'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentoquattordici»;

all'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: «I senatori elettivi sono cento sessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero».

L'articolo 2 del disegno di legge è soppresso.

1.40

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Campanella, Bignami

All'articolo 55 della Costituzione, il comma 5 è sostituito dal seguente: «I deputati sono quattrocento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero».

Conseguentemente:

all'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «ventuno»;

all'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentottantotto»;

all'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Del Senato fanno parte duecento senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero».

L'articolo 2 del disegno di legge è soppresso.

1.41

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Campanella, Bignami

All'articolo 55 della Costituzione, il comma 5, è sostituito dal seguente:

«La Camera è composta di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero»,

Conseguentemente:

All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentottantotto».

All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il Senato è formato da duecento senatori, di cui sei eletti nella circoscrizione Estero»».

L'articolo 2 del disegno di legge è soppresso.

1.42

De Petris, Barozzino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Bignami

All'articolo 55, della Costituzione, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«Della Camera fanno parte quattrocento cinquanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero».

Conseguentemente:

All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «ventuno».

All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «quattrocentotrentotto».

*All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero».*

L'articolo 2 del disegno di legge è soppresso.

1.43

De Petris, Barozzino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Bignami

Il comma 5 dell'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero».

Conseguentemente:

All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «ventuno».

All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «quattrocento quaranta».

All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«I senatori sono cento cinquanta; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero.».

L'articolo 2 del disegno di legge è soppresso.

1.38184

De Petris, Barozzino, Cervellini, Campanella, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Bignami

Il comma 5 dell'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«La Camera è composta di trecento deputati, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero».

Conseguentemente:

All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: «i venticinque anni di», sono sostituite dalle seguenti: «la maggiore».

All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «duecentoottantotto».

All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il Senato è formato da centocinquanta senatori; sei senatori sono eletti nella circoscrizione Estero».

L'articolo 2 del disegno di legge è soppresso.

1.27

Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano

Al comma 1, capoverso «Art. 55» sostituire il quinto comma con il seguente:

«5. Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali e le autonomie speciali regionali e provinciali. Concorre all'esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione, nonché all'esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica e tra questi ultimi e l'Unione europea. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea. Concorre alla valutazione delle politiche pubbliche e dell'attività delle pubbliche amministrazioni, alla verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato nonché all'espressione dei pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge.».

1.32

Pagliari

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il quinto comma, con il seguente: «Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita: funzioni di raccordo tra l'Unione europea, lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea e ne valuta l'impatto. Valuta l'attività delle pubbliche amministrazioni, verifica l'attuazione delle leggi dello Stato, controlla e valuta le politiche pubbliche. Concorre a esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge.».

1.33

Migliavacca, Gotor, Broglia, Casson, Chiti, Corsini, D'Adda, Dirindin, Fornaro, Gatti, Giacobbe, Guerra, Guerrieri Paleotti, Lai, Lo Giudice, Manassero, Manconi, Martini, Micheloni, Mineo, Mucchetti, Pegorer, Ricchiuti, Ruta, Sonego, Tocci, Tronti, Turano

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il quinto comma con il seguente: «Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita funzioni di raccordo tra l'Unione europea, lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea e ne valuta l'impatto. Valuta e controlla l'attività delle pubbliche amministrazioni, verifica l'attuazione delle leggi dello Stato e delle Regioni, controlla e valuta le politiche pubbliche. Esercita funzioni di coordinamento in materia di finanza locale. Esprime pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge, verifica la sussistenza dei requisiti per le nomine dei vertici dello Stato e delle Autorità indipendenti.».

1.34

Orellana, Casaletto, Mussini, De Pietro, Maurizio Romani, Bignami

Al comma 1, capoverso: «Art. 55», sostituire il quinto comma con il seguente: «Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, paritariamente, nelle materie di cui al Titolo I e al Titolo II della Parte I, nonché, nei casi e secondo le modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa. Esercita funzioni di raccordo tra l'Unione europea, lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea, vigilando sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. Concorre alla valutazione delle politiche pubbliche e dell'attività delle pubbliche amministrazioni, alla verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato nonché all'espressione dei pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge».

1.35

Calderoli

A comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il quinto comma con il seguente: «Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, secondo comma, nonché, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita funzioni di raccordo tra l'Unione europea, lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea e ne valuta l'impatto. Valuta l'attività delle pubbliche amministrazioni, verifica l'attuazione delle leggi dello Stato, controlla e valuta le politiche pubbliche. Concorre a esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge».

1.44

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Fazzone, Malan

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il quinto comma con il seguente:

«Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, secondo comma, nonché, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita funzioni di raccordo tra l'Unione europea, lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea e ne valuta l'impatto. Valuta l'attività delle pubbliche amministrazioni, verifica l'attuazione delle leggi dello Stato, controlla e valuta le politiche pubbliche. Concorre a esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge».

1.45

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il quinto comma con il seguente:

«Il Senato della Repubblica è organo di garanzia e rappresenta anche le autonomie territoriali. Esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e le regioni, le città metropolitane e i comuni.

Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea e, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolge attività di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio».

1.46

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il quinto comma con il seguente:

«Il Senato della Repubblica esercita, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, la funzione legislativa esclusiva nel recepimento del diritto dell'Unione europea e nelle materie di legislazione concorrente. È titolare in via esclusiva della funzione di controllo dell'operato del Governo e sulla Pubblica amministrazione e svolge, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, un potere esclusivo di inchiesta e un potere preventivo di rinvio alla Consulta sui disegni di legge in discussione alla Camera dei deputati e sugli atti aventi forza di legge e una funzione di controllo di merito sulle leggi regionali, ritenute dal Governo in contrasto con gli interessi nazionali o di altre regioni, nonché di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio. Esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e le regioni, le città metropolitane e i comuni».

1.50

Orellana, Casaletto, Mussini, De Pietro, Maurizio Romani, Bignami

Al comma 1, capoverso «Art. 55» quinto comma, il primo periodo è sostituito con i seguenti:

«Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali e concorre all'esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione. Esercita funzioni di raccordo tra l'Unione europea, lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Partecipa, paritariamente, alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea, vigilando sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità».

Conseguentemente sopprimere il secondo periodo.

1.47

De Petris, Barozzino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Bignami

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, sostituire il primo periodo, con il seguente:

«Il Senato della Repubblica rappresenta le comunità, le istituzioni territoriali e la nazione nel rispetto della garanzia della parità di genere e della rappresentanza e delle minoranze linguistiche».

1.48

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Campanella, Bignami

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Senato della Repubblica rappresenta le comunità, le istituzioni territoriali e la nazione».

1.49

De Petris, Barozzino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Bignami

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «il Senato della Repubblica rappresenta le comunità territoriali e la nazione».

1.51

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Campanella, Bignami

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Senato della Repubblica rappresenta le comunità territoriali e la nazione, nel rispetto della garanzia della parità di genere e della rappresentanza e delle minoranze linguistiche».

1.52

Mario Mauro, De Pin

Al comma 1, quinto capoverso, dopo la parola: «Senato», aggiungere la seguente: «elettivo».

1.53

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al quinto comma, dopo le parole: «Il Senato della Repubblica», aggiungere le seguenti : «, eletto a suffragio universale diretto a base, regionale,».

Conseguentemente, all'articolo 2 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il quinto comma con il seguente: «La durata del mandato dei Senatori coincide con quella delle comunità territoriali contestualmente ai quali sono stati eletti».

b) al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire i commi secondo e sesto con il seguente: «con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e, l'elezione con metodo proporzionale dei membri del Senato della Repubblica, che ha luogo contestualmente al rinnovo dei rispettivi consigli regionali e, per la regione Trentino Alto-Adige Sudtirolo, dei rispettivi Consigli delle Province autonome».

c) al comma 1, capoverso «Art. 57», al comma terzo, dopo le parole: «inferiore a due;» inserire le seguenti parole: «la Valle d'Aosta uno;».

Conseguentemente, all'articolo 39, sostituire i commi da 1 a 6 con i seguenti:

1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57 della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, in sede di prima applicazione della presente legge costituzionale, la prima elezione del Senato della Repubblica successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale ha luogo a suffragio universale e diretto, è contestuale alla prima elezione della Camera dei deputati successiva alla medesima data, e avviene secondo le modalità stabilite dal presente articolo.

2. Per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al comma 1:

a) con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi, sono ripartiti i seggi tra le Regioni seconda quanto previsto dall'articolo 57 della Costituzione, come modificato dall'articolo della presente legge costituzionale;

b) i senatori sono eletti seconda le disposizioni per l'elezione dei deputati eletti in Italia, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 52, con le seguenti modifiche e integrazioni:

1) ciascuna Regione è costituita in circoscrizione elettorale, senza ripartizioni in collegi plurinominali; i seggi sono assegnati in ogni circoscrizione, senza eventuale attribuzione di un premio di maggioranza e senza ballottaggio;

2) l'assegnazione dei seggi alle liste nel territorio regionale è effettuata dall'Ufficio elettorale regionale di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533;

3) con riferimento a ogni circoscrizione, le liste di candidati sono presentate secondo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e sono composte in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 18-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 52.

4) a pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nella stessa o in altra circoscrizione;

5) a pena di nullità dell'elezione nessun candidato può accettare la candidatura in più di una circoscrizione;

6) le schede elettorali, con l'indicazione del candidato capo lista nella circoscrizione, sono conformi a quanto previsto dall'articolo 31, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 52;

7) l'elettore esprime il voto, con la possibilità di esprimere uno o due voti di preferenza, ai sensi dell'articolo 58 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 52;

8) l'ufficio elettorale regionale, con riferimento all'intera circoscrizione regionale, procede quindi alle operazioni di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 2), 3), 4) e 5), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 52;

9) l'ufficio elettorale regionale, con riguardo alla circoscrizione regionale, svolge le funzioni di cui all'articolo 83 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 52; a tal fine individua le liste che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi e procede al riparto e all'attribuzione dei seggi tra tali liste, in base alla cifra elettorale

regionale eli ciascuna di esse, ai sensi dell'articolo 83, numero 4), del citato testo unico; proclama quindi eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, a partire dal candidato capolista e successivamente in ragione del numero eli preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente; i seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

10) il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze;

11) le disposizioni di cui ai numeri precedenti si applicano anche per le elezioni dei senatori rispettivamente spettanti a ciascuna provincia autonoma di Trento e di Bolzano e alla Valle d'Aosta. Per l'elezione del Senatore spettante alla Valle d'Aosta si applicano gli articoli 20, 21 e 21-ter del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533.

3. Salva diversa disposizione prevista dalla legge di cui all'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, i senatori eletti ai sensi del comma 2 del presente articolo in ciascuna Regione o provincia autonoma di Trento e di Bolzano rimangono in carica fino al primo rinnovo dei rispettivi Consigli regionali o del rispettivi Consigli delle province autonome. I senatori spettanti a ciascuna Regione e provincia autonoma sono quindi eletti contestualmente a tale rinnovo del rispettivo Consiglio regionale o Consiglio di provincia autonoma, secondo le disposizioni di cui alla legge di cui all'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, ovvero, in mancanza, secondo le disposizioni di cui al comma 1-bis del presente articolo. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano ulteriormente fino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificate dalla presente legge costituzionali.

1.54

Calderoli

Al comma 1, capoverso «art. 55», al quinto comma, dopo le parole: «Il Senato della Repubblica», aggiungere le seguenti : «, eletto a suffragio universale diretto a base regionale,»

Conseguentemente, all'articolo 2 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, capoverso «art. 57», sostituire il quinto comma con il seguente: «La durata del mandato dei Senatori coincide con quella delle comunità territoriali contestualmente ai quali sono stati eletti».

b) al comma 1, capoverso «art. 57», sostituire i commi secondo e sesto con il seguente:

«Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e, l'elezione con metodo proporzionale dei membri del Senato della Repubblica, che ha luogo contestualmente al rinnovo dei rispettivi consigli regionali e, per la regione Trentino Alto-Adige/Sudtirolo, dei rispettivi Consigli delle Province autonome».

c) al comma 1, capoverso «art. 57», al comma terzo, dopo le parole: «inferiore a due» inserire le seguenti parole: «la Valle d'Aosta uno».

Conseguentemente, all'articolo 39, sostituire i commi da 1 a 6 con i seguenti:

1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57 della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, in sede di prima applicazione della presente legge costituzionale, la prima elezione del Senato della Repubblica successiva alla data di

entrata in vigore della presente legge costituzionale ha luogo a suffragio universale e diretto, è contestuale alla prima elezione della Camera dei deputati successiva alla medesima data, e avviene secondo le modalità stabilite dal presente articolo.

Per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al comma 1:

a) con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi, sono ripartiti i seggi tra le Regioni secondo quanto previsto dall'articolo 57 della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale;

b) i senatori sono eletti secondo le disposizioni per l'elezione dei deputati eletti in Italia, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 52, con le seguenti modifiche e integrazioni:

1) ciascuna Regione è costituita in circoscrizione elettorale, senza ripartizioni in collegi plurinominali; i seggi sono assegnati in ogni circoscrizione, senza eventuale attribuzione di un premio di maggioranza e senza ballottaggio;

2) l'assegnazione dei seggi alle liste nel territorio regionale è effettuata dall'Ufficio elettorale regionale di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533;

3) con riferimento a ogni circoscrizione, le liste di candidati sono presentate secondo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e sono composte in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 18-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 52,

4) a pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nella stessa o in altra circoscrizione;

5) a pena di nullità dell'elezione nessun candidato può accettare la candidatura in più di una circoscrizione;

6) le schede elettorali, con l'indicazione del candidato capolista nella circoscrizione, sono conformi a quanto previsto dall'articolo 31, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 52;

7) l'elettore esprime il voto, con la possibilità di esprimere uno o due voti di preferenza, ai sensi dell'articolo 58 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 52;

8) l'ufficio elettorale regionale, con riferimento all'intera circoscrizione regionale, procede quindi alle operazioni di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 2), 3), 4) e 5), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 52;

9) l'ufficio elettorale regionale, con riguardo alla circoscrizione regionale, svolge le funzioni di cui all'articolo 83 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 52; a tal fine individua le liste che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi e procede al riparto e all'attribuzione dei seggi tra tali liste, in base alla cifra elettorale regionale di ciascuna di esse, ai sensi dell'articolo 83, numero 4), del citato testo unico; proclama quindi eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente; i seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

10) il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato non eletto, che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze;

11) le disposizioni di cui ai numeri precedenti si applicano anche per le elezioni dei senatori rispettivamente spettanti a ciascuna provincia autonoma di Trento e di Bolzano e alla Valle d'Aosta. Per l'elezione del Senatore spettante alla Valle d'Aosta si applicano gli articoli 20, 21 e 21-ter del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533.

3. Salva diversa disposizione prevista dalla legge di cui all'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, i senatori eletti ai sensi del comma 2 del presente articolo. in ciascuna Regione o provincia autonoma di Trento e di Bolzano rimangono in carica fino al primo rinnovo dei rispettivi Consigli regionali o dei rispettivi Consigli delle province autonome. I senatori spettanti a ciascuna Regione e provincia autonoma sono quindi eletti contestualmente a tale rinnovo del rispettivo Consiglio regionale o Consiglio di provincia autonoma; secondo le disposizioni di cui alla legge di cui all'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, ovvero, in mancanza, secondo le disposizioni di cui al comma 1-bis del presente articolo. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano ulteriormente fino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionali.

1.55

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al quinto comma, dopo le parole: «Il Senato della Repubblica» aggiungere le seguenti: «, eletto a suffragio universale diretto a base regionale,».

Conseguentemente:

all'articolo 2 apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il quinto comma con il seguente: «La durata del mandato dei Senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali contestualmente ai quali sono stati eletti».

b) al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire i commi secondo e sesto con il seguente: «con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e, l'elezione con metodo proporzionale dei membri del Senato della Repubblica, che ha luogo contestualmente al rinnovo dei rispettivi consigli regionali e, per la regione Trentino Alto-Adige/Sudtirolo, dei rispettivi Consigli delle province autonome».

c) al comma 1, capoverso «Art. 57», al comma terzo, dopo le parole: «inferiore a due;» inserire le seguenti parole: «la Valle d'Aosta uno;».

Conseguentemente, all'articolo 39, sostituire i commi da 1 a 6 con i seguenti:

«1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57 della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, in sede di prima applicazione della presente legge costituzionale, la prima elezione del Senato della Repubblica successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale ha luogo a suffragio universale e diretto, è contestuale alla prima elezione della Camera dei deputati successiva alla medesima data, e avviene secondo le modalità stabilite dal presente articolo.

2. Per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al comma 1:

a) con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi, sono ripartiti i seggi tra le Regioni secondo quanto previsto dall'articolo 57 della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale;

b) i senatori sono eletti secondo le disposizioni per l'elezione dei deputati eletti in Italia, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 52, con le seguenti modifiche e integrazioni:

1) ciascuna Regione è costituita in circoscrizione elettorale, senza ripartizioni in collegi plurinominali; i seggi sono assegnati in ogni circoscrizione, senza eventuale attribuzione di un premio di maggioranza e senza ballottaggio;

2) l'assegnazione dei seggi alle liste nel territorio regionale è effettuata dall'Ufficio elettorale regionale di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533;

3) con riferimento a ogni circoscrizione, le liste eli candidati sono presentate secondo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e sono composte in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 18-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 52;

4) a pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nella stessa o in altra circoscrizione;

5) a pena di nullità dell'elezione nessun candidato può accettare la candidatura in più di una circoscrizione;

6) le schede elettorali, con l'indicazione del candidato capolista nella circoscrizione, sono conformi a quanto previsto dall'articolo 31, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 52;

7) l'elettore esprime il voto, con la possibilità di esprimere uno o due voti di preferenza, ai sensi dell'articolo 58 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 52;

8) l'ufficio elettorale regionale, con riferimento all'intera circoscrizione regionale, procede quindi alle operazioni di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 2), 3), 4) e 5), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 52;

9) l'ufficio elettorale regionale, con riguardo alla circoscrizione regionale, svolge le funzioni di cui all'articolo 83 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 52; a tal fine individua le liste che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi e procede al riparto e all'attribuzione dei seggi tra tali liste, in base alla cifra elettorale regionale di ciascuna di esse, ai sensi dell'articolo 83, numero 4), del citato testo unico; proclama quindi eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, a partire dal candidato capolista e successivamente in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente; i seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

10) il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze;

11) le disposizioni di cui ai numeri precedenti si applicano anche per le elezioni dei senatori rispettivamente spettanti a ciascuna provincia autonoma di Trento e di Bolzano e alla Valle d'Aosta.

Per l'elezione del Senatore spettante alla Valle d'Aosta si applicano gli articoli 20, 21 e 21-ter del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533.

3. Salva diversa disposizione prevista dalla legge di cui all'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, i senatori eletti ai sensi del comma 2 del presente articolo in ciascuna Regione o provincia autonoma di Trento e di Bolzano rimangono in carica fino al primo rinnovo dei rispettivi Consigli regionali o dei rispettivi Consigli delle province autonome. I senatori spettanti a ciascuna Regione e provincia autonoma sono quindi eletti contestualmente a tale rinnovo del rispettivo Consiglio regionale o Consiglio di provincia autonoma, secondo le disposizioni di cui alla legge di cui all'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, ovvero, in mancanza, secondo le disposizioni di cui al comma 1-bis del presente articolo. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano ulteriormente fino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale».

1.56

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al quinto comma, dopo le parole: «Il Senato della Repubblica» aggiungere le seguenti: «, eletto a suffragio universale diretto a base regionale,».

Conseguentemente, all'articolo 2 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, capoverso «Art. 57», *sostituire il quinto comma con il seguente: «La durata del mandato dei Senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali contestualmente ai quali sono stati eletti»;*

b) *al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire i commi secondo e sesto con il seguente: «Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e, l'elezione con metodo proporzionale dei membri del Senato della Repubblica, che ha luogo contestualmente al rinnovo dei rispettivi consigli regionali e, per la regione Trentino Alto-Adige/Sudtirolo, dei rispettivi Consigli delle Province autonome»;*

c) *al comma 1, capoverso «Art. 57», al comma terzo, dopo le parole: «inferiore a due;» inserire le seguenti parole: «la Valle d'Aosta uno»;*

Conseguentemente, all'articolo 39, sostituire i commi da 1 a 6 con i seguenti:

«1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57 della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, in sede di prima applicazione della presente legge costituzionale, la prima elezione del Senato della Repubblica successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale ha luogo a suffragio universale e diretto, è contestuale alla prima elezione della Camera dei deputati successiva alla medesima data, e avviene secondo le modalità stabilite dal presente articolo.

2. Per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al comma 1:

a) con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi, sono ripartiti i seggi tra le Regioni secondo quanto previsto dall'articolo 57 della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale;

b) i senatori sono eletti secondo le disposizioni per l'elezione dei deputati eletti in Italia, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 52, con le seguenti modifiche e integrazioni:

1) ciascuna Regione è costituita in circoscrizione elettorale, senza ripartizioni in collegi plurinominali; i seggi sono assegnati in ogni circoscrizione, senza eventuale attribuzioni di un premio di maggioranza e senza ballottaggio;

2) l'assegnazione dei seggi alle liste nel territorio regionale è effettuata dall'Ufficio elettorale regionale di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533;

3) con riferimento a ogni circoscrizione, le liste di candidati sono presentate secondo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e sono composte in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 18-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 52;

4) a pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nella stessa o in altra circoscrizione;

5) a pena di nullità dell'elezione nessun candidato può accettare la candidatura in , più di una circoscrizione;

6) le schede elettorali, con l'indicazione del candidato capolista nella circoscrizione, sono conformi a quanto previsto dall'articolo 31, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 52;

7) l'elettore esprime il voto, con la possibilità di esprimere uno o due voti di preferenza, ai sensi dell'articolo 58 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 52;

8) l'ufficio elettorale regionale, con riferimento all'intera circoscrizione regionale, procede quindi alle operazioni di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 2), 3), 4) e 5), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 52;

9) l'ufficio elettorale regionale, con riguardo alla circoscrizione regionale, svolge le funzioni di cui all'articolo 83 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 52; a tal fine individua le liste che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi e procede al riparto e all'attribuzione dei seggi tra tali liste, in base alla cifra elettorale regionale di ciascuna di esse, ai sensi dell'articolo 83, numero 4), del citato testo unico; proclama quindi eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente; i seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

10) il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze;

11) le disposizioni di cui ai numeri precedenti si applicano anche per le elezioni dei senatori rispettivamente spettanti a ciascuna provincia autonoma di Trento e di Bolzano e alla Valle d'Aosta. Per l'elezione del Senatore spettante alla Valle d'Aosta si applicano gli articoli 20, 21 e 21-*ter* del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533.

3. Salva diversa disposizione prevista dalla legge di cui all'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, i senatori eletti ai sensi del comma 2 del presente articolo in ciascuna Regione o provincia autonoma di Trento e di Bolzano rimangono in carica fino al primo rinnovo dei rispettivi Consigli regionali o dei rispettivi Consigli delle province autonome. I senatori spettanti a ciascuna Regione e provincia autonoma

sono quindi eletti contestualmente a tale rinnovo del rispettivo Consiglio regionale o Consiglio di provincia autonoma, secondo le disposizioni di cui alla legge di cui all'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, ovvero, in mancanza, secondo le disposizioni di cui al comma 1-*bis* del presente articolo. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano ulteriormente fino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale».

1.57

Calderoli

Al comma 1, capoverso articolo 55, al quinto comma, dopo le parole: «Il Senato della Repubblica» aggiungere le seguenti: «, eletto a suffragio universale diretto a base regionale,».

Conseguentemente:

all'articolo 2 apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, capoverso articolo 57, sostituire il quinto comma con il seguente: «La durata del mandato dei Senatori coincide con quella delle comunità territoriali contestualmente ai quali sono stati eletti».*

b) *al comma 1, capoverso articolo 57, sostituire i commi secondo e sesto con il seguente:*

«con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e, l'elezione con metodo proporzionale dei membri del Senato della Repubblica, che ha luogo contestualmente al rinnovo dei rispettivi consigli regionali e, per la regione Trentina Alto-Adige/Sudtirolo, dei rispettivi Consigli delle Province autonome.

c) *al comma 1, capoverso articolo 57, al comma terzo, dopo le parole: «inferiore a due;» inserire le seguenti parole: «la Valle d'Aosta uno;».*

1.58

Calderoli

Al comma 1, capoverso articolo 55, al quinto comma, dopo le parole: «Il Senato della Repubblica» aggiungere le seguenti: «, eletto a suffragio universale diretto a base regionale,».

Conseguentemente:

all'articolo 2 apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, capoverso articolo 57, sostituire il quinto comma con il seguente: «La durata del mandato dei Senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali contestualmente ai quali sono stati eletti».*

b) *al comma 1, capoverso articolo 57, sostituire i commi secondo e sesto con il seguente: «con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e, l'elezione con metodo proporzionale dei membri del Senato della Repubblica, che ha luogo contestualmente al rinnovo dei rispettivi consigli regionali e, per la regione Trentina Alto-Adige/Sudtirolo, dei rispettivi Consigli delle Province autonome.*

c) *al comma 1, capoverso articolo 57, al comma terzo, dopo le parole: «inferiore a due;» inserire le seguenti parole: «la Valle d'Aosta uno;».*

1.59

Calderoli

Al comma 1, capoverso articolo 55, al quinto comma, dopo le parole: «Il Senato della Repubblica» aggiungere le seguenti: «, eletto a suffragio universale diretto a base regionale».

1.60

Calderoli

Al comma 1, capoverso articolo 55, al quinto comma, dopo le parole: «Il Senato della Repubblica» aggiungere le seguenti: «, eletto a suffragio universale contestualmente al rinnovo dei rispettivi consigli regionali,».

Conseguentemente:

all'articolo 2 apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, capoverso articolo 57, sostituire il quinto comma con il seguente: «La durata del mandato dei Senatori coincide con quella delle comunità territoriali contestualmente ai quali sono stati eletti».*

b) *al comma 1, capoverso articolo 57, sostituire i commi secondo e sesto con il seguente:*

«con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e l'elezione con metodo proporzionale dei membri del Senato della Repubblica.

c) *al comma 1, capoverso articolo 57, al comma terzo, dopo le parole: «inferiore a due;» inserire le seguenti parole: «la Valle d'Aosta uno;».*

1.61

Calderoli

Al comma 1, capoverso articolo 55, al quinto comma, dopo le parole: «Il Senato della Repubblica» aggiungere le seguenti: «, eletto a suffragio universale contestualmente al rinnovo dei rispettivi consigli regionali,».

Conseguentemente:

all'articolo 2 apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, capoverso articolo 57, sostituire il quinto comma con il seguente: «La durata del mandato dei Senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali contestualmente ai quali sono stati eletti».*

b) *al comma 1, capoverso articolo 57, sostituire i commi secondo e sesto con il seguente:*

«con legge approvato da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e l'elezione con metodo proporzionale dei membri del Senato della Repubblica.

c) *al comma 1, capoverso articolo 57, al comma terzo, dopo le parole: «inferiore a due;» inserire le seguenti parole: «la Valle d'Aosta una».*

1.62

Calderoli

Al comma 1, capoverso articolo 55, al quinto comma, dopo le parole: «Il Senato della Repubblica» aggiungere le seguenti: «, eletto a suffragio universale contestualmente al rinnovo dei rispettivi consigli regionali,».

1.63

Calderoli

Al comma 1, capoverso Articolo 55, al quinto comma, primo periodo, sostituire la parola: «istituzioni» con la seguente: «Autonomie».

1.64

De Petris, Barozzino, Cervellini, Campanella, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Bignami

All'articolo 55 della costituzione, comma 5, dopo le parole: «istituzioni territoriali» sono aggiunte le seguenti parole: «nel rispetto dell'equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche».

Conseguentemente:

Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: «La Camera dei deputati si compone di trecentocinquanta membri, sei dei quali sono eletti nella circoscrizione Estero».

All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentoquarantaquattro».

All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il Senato è formato da centosettantacinque senatori; tre sono eletti nella circoscrizione Estero».

l'articolo 2 del disegno di legge è soppresso.

1.65

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Campanella, Bignami

All'articolo 55, comma 5 dopo le parole: «istituzioni territoriali» inserire le seguenti: «nel rispetto dell'equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche».

Conseguentemente

Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: «la Camera dei deputati si compone di trecentocinquanta membri, sei dei quali sono eletti nella circoscrizione Estero».

All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentoquarantaquattro».

All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il Senato è formato da centosettantacinque senatori; tre sono eletti nella circoscrizione Estero».

L'articolo 2 del disegno di legge è soppresso.

1.66

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Bignami

All'articolo 55 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo del comma 5 è inserito il seguente: «La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche».

Conseguentemente:

al secondo comma, le parole: «seicentotrenta, dodici» sono sostituite dalle seguenti: «trecento, sei»;

al quarto comma, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «duecentonovantaquattro».

All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: «trecentoquindici, sei» sono sostituite dalle seguenti: «centocinquanta, tre».

L'articolo 2 del disegno di legge è soppresso.

1.68

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, sostituire i periodi secondo, terzo e quarto con i seguenti: «Concorre, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, secondo comma, nonché, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita funzioni di raccordo tra l'Unione europea, lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea e ne valuta l'impatto. Valuta l'attività delle pubbliche amministrazioni, verifica l'attuazione delle leggi dello Stato, controlla e valuta le politiche pubbliche. Concorre a esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge».

1.67

Calderoli

Al comma 1, capoverso Art. 55, quinto comma, sopprimere il secondo periodo.

1.69

Orellana, Casaletto, Mussini, De Pietro, Maurizio Romani, Bignami

Al comma 1, capoverso: «Art.55» quinto comma, sostituire il periodo: «Concorre all'esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione, nonché all'esercizio delle», con il seguente: «Concorre, paritariamente, nelle materie di cui al Titolo I e al Titolo II della Parte I, nonché, nei casi e secondo le modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa Esercita».

1.70

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «nelle materie di cui all'articolo 6 e».

1.71

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 e».

1.72

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di tutela delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 6 e».

1.73

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di tutela delle minoranze linguistiche e».

1.74

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «nelle materie di cui all'articolo 13 e».

1.75

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 e».

1.76

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di libertà personale di cui all'articolo 13 e».

1.77

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di libertà personale e».

1.78

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di tutela delle libertà personale di cui all'articolo 13 e».

1.79

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di tutela della libertà personale e».

1.80

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 14 e».

1.81

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di restrizioni della libertà personale di cui all'articolo 13 e».

1.82

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di restrizioni della libertà personale e».

1.83

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «nelle materie di cui all'articolo 14 e».

1.84

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di libertà di domicilio di cui all'articolo 14 e».

1.85

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di libertà di domicilio e».

1.86

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di tutela della libertà di domicilio di cui all'articolo 14 e».

1.87

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di tutela della libertà di domicilio e».

1.88

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «nelle materie di cui all'articolo 15 e».

1.89

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 15 e».

1.90

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di libertà e segretezza della corrispondenza di cui all'articolo 15 e».

1.91

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di libertà e segretezza della corrispondenza e».

1.94

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «nelle materie di cui all'articolo 16 e».

1.95

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 16 e».

1.96

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di libertà e circolazione di cui all'articolo 16 e».

1.97

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di libertà e circolazione e».

1.98

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di tutela della libertà e circolazione di cui all'articolo 16 e».

1.99

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di tutela della libertà e circolazione e».

1.100

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di limitazioni della libertà e circolazione di cui all'articolo 16 e».

1.101

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di limitazioni della libertà di circolazione e».

1.102

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «nelle materie di cui all'articolo 17 e».

1.103

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 17 e».

1.104

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di libertà di riunione di cui all'articolo 17 e».

1.105

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di libertà di riunione e».

1.106

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione

legislativa», *inserire le seguenti*: «in materia di tutela della libertà di riunione di cui all'articolo 17 e».

1.107

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di tutela della libertà di riunione e».

1.108

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di limitazioni alla libertà di riunione di cui all'articolo 17 e».

1.109

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di limitazioni alla libertà di riunione e».

1.110

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «nelle materie di cui all'articolo 18 e».

1.111

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 e».

1.112

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di libertà di associazione di cui all'articolo 18 e».

1.113

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di libertà di di associazione e».

1.114

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di tutela della libertà di associazione di cui all'articolo 18 e».

1.115

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di tutela della libertà di associazione e».

1.116

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di limitazioni alla libertà di associazione di cui all'articolo 18 e».

1.117

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di limitazioni alla libertà di associazione e».

1.118

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di limitazioni alla libertà di associazione di cui all'articolo 19 e».

1.119

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 e».

1.120

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di libertà religiosa di cui all'articolo 19 e».

1.121

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di libertà religiosa e».

1.122

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di tutela della libertà religiosa di cui all'articolo 19 e».

1.123

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di tutela della libertà religiosa e».

1.124

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «nelle materie di cui all'articolo 20 e».

1.125

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 20 e».

1.126

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «nelle materie di cui all'articolo 21 e».

1.127

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 21 e».

1.128

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di libertà di manifestazione del pensiero di cui all'articolo 21 e».

1.129

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di libertà di manifestazione del pensiero e».

1.130

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di libertà di stampa di cui all'articolo 21 e».

1.131

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di libertà di stampa e».

1.132

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di manifestazione del pensiero di cui all'articolo 21 e».

1.133

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di tutela della libertà di manifestazione del pensiero e».

1.134

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di tutela della libertà di stampa di cui all'articolo 21 e».

1.135

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di tutela della libertà di stampa e».

1.136

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di limitazioni alla libertà di manifestazione del pensiero di cui all'articolo 21 e».

1.137

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di limitazioni alla libertà di manifestazione del pensiero e».

1.138

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di limitazioni alla libertà di stampa di cui all'articolo 21».

1.139

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di limitazioni alla libertà di stampa e».

1.140

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «nelle materie di cui all'articolo 22 e».

1.141

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 22 e».

1.142

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di capacità giuridica di cui all'articolo 22 e».

1.143

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di cittadinanza di cui all'articolo 22 e».

1.144

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di tutela del nome di cui all'articolo 22 e».

1.145

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «nelle materie di cui all'articolo 23 e».

1.146

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 e».

1.147

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di prestazioni personali o patrimoniali di cui all'articolo 23 e».

1.148

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di prestazioni personali o patrimoniali e».

1.149

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «nelle materie di cui all'articolo 24 e».

1.150

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 24 e».

1.151

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di giurisdizione di cui all'articolo 24 e».

1.152

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di giurisdizione e».

1.153

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di diritto di agire in giudizio di cui all'articolo 24 e».

1.154

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di diritto di agire in giudizio e».

1.155

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di diritto di difesa in giudizio di cui all'articolo 24 e».

1.156

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di diritto di difesa e».

1.157

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di diritto di gratuito patrocinio di cui all'articolo 24 e».

1.158

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di gratuito patrocinio e».

1.159

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di riparazione degli errori giudiziari di cui all'articolo 24 e».

1.160

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di riparazione degli errori giudiziari e».

1.161

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «nelle materie di cui all'articolo 25 e».

1.162

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 25 e».

1.163

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di giustizia penale di cui all'articolo 25 e».

1.164

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di giustizia penale e».

1.165

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di esecuzione delle pene di cui all'articolo 25 e».

1.166

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di esecuzione delle pene e».

1.167

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di misure di sicurezza di cui all'articolo 25 e».

1.168

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di misure di sicurezza e».

1.169

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «nelle materie di cui all'articolo 26 e».

1.170

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 26 e».

1.171

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di estradizione di cui all'articolo 26 e».

1.172

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di estradizione e».

1.173

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «nelle materie di cui all'articolo 27 e».

1.174

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 e».

1.175

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di responsabilità penale di cui all'articolo 27 e».

1.176

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di responsabilità penale e».

1.177

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di presunzione di innocenza di cui all'articolo 27 e».

1.178

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di presunzione di innocenza e».

1.179

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di umanità delle pene di cui all'articolo 27 e».

1.180

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di umanità delle pene e».

1.181

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di presunzione rieducazione del condannato di cui all'articolo 27 e».

1.182

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di rieducazione del condannato e».

1.183

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di pena di morte di cui all'articolo 27 e».

1.184

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di pena di morte e».

1.185

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «nelle materie di cui all'articolo 28 e».

1.186

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 28 e».

1.187

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di responsabilità dei funzionari pubblici di cui all'articolo 28 e».

1.188

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di responsabilità dei funzionari pubblici e».

1.189

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di responsabilità dello Stato e degli enti pubblici di cui all'articolo 28 e».

1.190

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di responsabilità dello Stato e degli enti pubblici e».

1.191

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «nelle materie di cui all'articolo 29 e».

1.192

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 29 e».

1.193

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di famiglia di cui all'articolo 29 e».

1.194

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di famiglia e».

1.195

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di matrimonio di cui all'articolo 29 e».

1.196

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di matrimonio e».

1.197

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi di cui all'articolo 29 e».

1.198

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi e».

1.199

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «nelle materie di cui all'articolo 30 e».

1.200

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 30 e».

1.201

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di filiazione di cui all'articolo 30 e».

1.202

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di filiazione e».

1.203

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di diritti e doveri dei genitori di cui all'articolo 30 e».

1.204

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di diritti e doveri dei genitori e».

1.205

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di figli nati fuori del matrimonio di cui all'articolo 30 e».

1.206

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di figli nati fuori del matrimonio e».

1.207

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di ricerca della paternità di cui all'articolo 30 e».

1.208

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di ricerca della paternità e».

1.209

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «nelle materie di cui all'articolo 31 e».

1.210

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 31 e».

1.211

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di formazione della famiglia di cui all'articolo 31 e».

1.212

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di formazione della famiglia e».

1.213

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di provvidenze per le famiglie di cui all'articolo 31 e».

1.214

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di provvidenze per le famiglie e».

1.215

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di famiglie numerose di cui all'articolo 31 e».

1.216

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di famiglie numerose e».

1.217

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di maternità di cui all'articolo 31 e».

1.218

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di maternità e».

1.219

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di infanzia di cui all'articolo 31 e».

1.220

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di infanzia e».

1.221

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di gioventù di cui all'articolo 31 e».

1.222

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di gioventù e».

1.223

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «nelle materie di cui all'articolo 32, secondo comma, e».

1.224

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, secondo comma, e».

1.225

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di diritto alla salute di cui all'articolo 32, secondo comma, e».

1.226

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di diritto alla salute e».

1.227

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di tutela del diritto alla salute di cui all'articolo 32, secondo comma, e».

1.228

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di tutela del diritto alla salute e».

1.229

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di cure gratuite per gli indigenti di cui all'articolo 32, secondo comma, e».

1.230

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di cure gratuite per gli indigenti e».

1.231

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di trattamenti sanitari obbligatori di cui all'articolo 32, secondo comma, e».

1.232

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di trattamenti sanitari obbligatori e».

1.233

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di rispetto della persona umana di cui all'articolo 32, secondo comma, e».

1.234

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere le seguenti: «Paritariamente con la Camera dei deputati,» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di rispetto della persona umana e».

1.235

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere la seguente: «Paritariamente» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «nelle materie di cui all'articolo 6 e».

1.236

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere la seguente: «Paritariamente» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 e».

1.237

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere la seguente: «Paritariamente» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di tutela delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 6 e».

1.238

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere la seguente: «Paritariamente» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di tutela delle minoranze linguistiche e».

1.239

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere la seguente: «Paritariamente» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «nelle materie di cui all'articolo 13 e».

1.240

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere la seguente: «Paritariamente» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 e».

1.241

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere la seguente: «Paritariamente» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di libertà personale di cui all'articolo 13 e».

1.242

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere la seguente: «Paritariamente» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di libertà personale e».

1.243

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere la seguente: «Paritariamente» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di tutela della libertà personale di cui all'articolo 13 e».

1.244

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere la seguente: «Paritariamente» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di tutela della libertà personale e».

1.245

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere la seguente: «Paritariamente» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di restrizioni della libertà personale di cui all'articolo 13 e».

1.246

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere la seguente: «Paritariamente» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di restrizioni della libertà personale e».

1.247

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola «Concorre» premettere la seguente: «Paritariamente» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «nelle materie di cui all'articolo 14 e».

1.248

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere la seguente: «Paritariamente» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 14 e».

1.249

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere la seguente: «Paritariamente» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di libertà di domicilio di cui all'articolo 14 e».

1.250

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere la seguente: «Paritariamente» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di libertà di domicilio e».

1.251

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere la seguente: «Paritariamente» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di tutela della libertà di domicilio di cui all'articolo 14 e».

1.252

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere la seguente: «Paritariamente» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di tutela della libertà di domicilio e».

1.253

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere la seguente: «Paritariamente» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «nelle materie di cui all'articolo 15 e».

1.254

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere la seguente: «Paritariamente» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 15 e».

1.255

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere la seguente: «Paritariamente» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di libertà e segretezza della corrispondenza di cui all'articolo 15 e».

1.256

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere la seguente: «Paritariamente» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di libertà e segretezza della corrispondenza e».

1.257

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere la seguente: «Paritariamente» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di tutela della libertà e segretezza della corrispondenza di cui all'articolo 15 e».

1.258

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere la seguente: «Paritariamente» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di tutela della libertà e segretezza della corrispondenza e».

1.259

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere la seguente: «Paritariamente» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «nelle materie di cui all'articolo 16 e».

1.260

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere la seguente: «Paritariamente» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 16 e».

1.261

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere la seguente: «Paritariamente» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di libertà di circolazione di cui all'articolo 16 e».

1.262

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere la seguente: «Paritariamente» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di libertà di circolazione e».

1.263

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere la seguente: «Paritariamente» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di tutela della libertà di circolazione di cui all'articolo 16 e».

1.264

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere la seguente: «Paritariamente» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di tutela della libertà di circolazione e».

1.265

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere la seguente: «Paritariamente» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di limitazioni alla libertà di circolazione di cui all'articolo 16 e».

1.266

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere la seguente: «Paritariamente» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di limitazioni alla libertà di circolazione e».

1.267

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere la seguente: «Paritariamente» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «nelle materie di cui all'articolo 17 e».

1.268

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere la seguente: «Paritariamente» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 17 e».

1.269

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere la seguente: «Paritariamente» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di libertà di riunione di cui all'articolo 17 e».

1.270

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere la seguente: «Paritariamente» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di libertà di riunione e».

1.271

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere la seguente: «Paritariamente» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di tutela della libertà di riunione di cui all'articolo 17 e».

1.272

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere la seguente: «Paritariamente» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di tutela della libertà di riunione e».

1.273

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere la seguente: «Paritariamente» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di limitazioni alla libertà di riunione di cui all'articolo 17 e».

1.274

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere la seguente: «Paritariamente» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di limitazioni alla libertà di riunione e».

1.275

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere la seguente: «Paritariamente» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «nelle materie di cui all'articolo 18 e».

1.276

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere la seguente: «Paritariamente» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 e».

1.277

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere la seguente: «Paritariamente» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di libertà di associazione di cui all'articolo 18 e».

1.278

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere la seguente: «Paritariamente» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di libertà di associazione e».

1.279

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere la seguente: «Paritariamente» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di tutela della libertà di associazione di cui all'articolo 18 e».

1.280

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere la seguente: «Paritariamente» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di tutela della libertà di associazione e».

1.281

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere la seguente: «Paritariamente» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di limitazioni alla libertà di associazione di cui all'articolo 18 e».

1.282

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere la seguente: «Paritariamente» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di limitazioni alla libertà di associazione e».

1.283

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere la seguente: «Paritariamente» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «nelle materie di cui all'articolo 19 e».

1.284

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere la seguente: «Paritariamente» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 e».

1.285

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere la seguente: «Paritariamente» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di libertà religiosa di cui all'articolo 19 e».

1.286

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere la seguente: «Paritariamente» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di libertà religiosa e».

1.287

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere la seguente: «Paritariamente» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di tutela della libertà religiosa di cui all'articolo 19 e».

1.288

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere la seguente: «Paritariamente» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di tutela della libertà religiosa e».

1.289

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere la seguente: «Paritariamente» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «nelle materie di cui all'articolo 20 e».

1.290

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere la seguente: «Paritariamente» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 20 e».

1.291

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere la seguente: «Paritariamente» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «nelle materie di cui all'articolo 21 e».

1.292

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere la seguente: «Paritariamente» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 21 e».

1.293

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere la seguente: «Paritariamente» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di libertà di manifestazione del pensiero di cui all'articolo 21 e».

1.294

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere la seguente: «Paritariamente» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di libertà di manifestazione del pensiero e».

1.295

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere la seguente: «Paritariamente» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di libertà di stampa di cui all'articolo 21 e».

1.296

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere la seguente: «Paritariamente» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di libertà di stampa e».

1.297

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere la seguente: «Paritariamente» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di tutela della libertà di manifestazione del pensiero di cui all'articolo 21 e».

1.298

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere la seguente: «Paritariamente» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di tutela della libertà di manifestazione del pensiero e».

1.299

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere la seguente: «Paritariamente» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di tutela della libertà di stampa di cui all'articolo 21 e».

1.300

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere la seguente: «Paritariamente» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di tutela della libertà di stampa e».

1.301

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere la seguente: «Paritariamente» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di limitazioni alla libertà di manifestazione del pensiero di cui all'articolo 21 e».

1.302

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere la seguente: «Paritariamente» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di limitazioni alla libertà di manifestazione del pensiero e».

1.303

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere la seguente: «Paritariamente» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di limitazioni alla libertà di stampa di cui all'articolo 21 e».

1.304

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere la seguente: «Paritariamente» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di limitazioni alla libertà di stampa e».

1.305

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere la seguente: «Paritariamente» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «nelle materie di cui all'articolo 22 e».

1.306

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere la seguente: «Paritariamente» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 22 e».

1.307

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere la seguente: «Paritariamente» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di capacità giuridica di cui all'articolo 22 e».

1.308

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere la seguente: «Paritariamente» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di cittadinanza di cui all'articolo 22 e».

1.309

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere la seguente: «Paritariamente» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di tutela del nome di cui all'articolo 22 e».

1.310

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere la seguente: «Paritariamente» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «nelle materie di cui all'articolo 23 e».

1.311

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere la seguente: «Paritariamente» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 23 e».

1.312

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere la seguente: «Paritariamente» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di prestazioni personali o patrimoniali di cui all’articolo 23 e».

1.313

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere la seguente: «Paritariamente» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di prestazioni personali o patrimoniali e».

1.314

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere la seguente: «Paritariamente» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «nelle materie di cui all’articolo 24 e».

1.315

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere la seguente: «Paritariamente» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 24 e».

1.316

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere la seguente: «Paritariamente» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di giurisdizione di cui all'articolo 24 e».

1.317

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere la seguente: «Paritariamente» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di giurisdizione e».

1.318

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere la seguente: «Paritariamente» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di diritto di agire in giudizio di cui all'articolo 24 e».

1.319

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere la seguente: «Paritariamente» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di diritto di agire in giudizio e».

1.320

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere la seguente: «Paritariamente» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di diritto di difesa di cui all'articolo 24 e».

1.321

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere la seguente: «Paritariamente» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di diritto di difesa e».

1.322

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere la seguente: «Paritariamente» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di gratuito patrocinio di cui all'articolo 24 e».

1.323

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere la seguente: «Paritariamente» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di gratuito patrocinio e».

1.324

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere la seguente: «Paritariamente» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di riparazione degli errori giudiziari di cui all'articolo 24 e».

1.325

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere la seguente: «Paritariamente» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di riparazione degli errori giudiziari e».

1.326

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere la seguente: «Paritariamente» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «nelle materie di cui all'articolo 25 e».

1.327

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere la seguente: «Paritariamente» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 25 e».

1.328

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere la seguente: «Paritariamente» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di giustizia penale di cui all'articolo 25 e».

1.329

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere la seguente: «Paritariamente» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di giustizia penale e».

1.330

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere la seguente: «Paritariamente» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di esecuzione delle pene di cui all'articolo 25 e».

1.331

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere la seguente: «Paritariamente» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di esecuzione delle pene e».

1.332

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere la seguente: «Paritariamente» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di misure di sicurezza di cui all'articolo 25 e».

1.333

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere la seguente: «Paritariamente» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di misure di sicurezza e».

1.334

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere la seguente: «Paritariamente» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «nelle materie di cui all'articolo 26 e».

1.335

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere la seguente: «Paritariamente» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 26 e».

1.336

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere la seguente: «Paritariamente» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di estradizione di cui all'articolo 26 e».

1.337

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere la seguente: «Paritariamente» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di estradizione e».

1.338

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere la seguente: «Paritariamente» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «nelle materie di cui all'articolo 27 e».

1.339

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere la seguente: «Paritariamente» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 e».

1.340

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere la seguente: «Paritariamente» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di responsabilità penale di cui all'articolo 27 e».

1.341

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere la seguente: «Paritariamente» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di responsabilità penale e».

1.342

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere la seguente: «Paritariamente» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di presunzione di innocenza di cui all'articolo 27 e».

1.343

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere la seguente: «Paritariamente» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di presunzione di innocenza e».

1.344

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere la seguente: «Paritariamente» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di umanità delle pene di cui all'articolo 27 e».

1.345

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere la seguente: «Paritariamente» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di umanità delle pene e».

1.346

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere la seguente: «Paritariamente» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di presunzione rieducazione del condannato di cui all'articolo 27 e».

1.347

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere la seguente: «Paritariamente» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di rieducazione del condannato e».

1.348

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alla parola: «Concorre» premettere la seguente: «Paritariamente» e dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «in materia di pena di morte di cui all'articolo 27 e».